



COMUNE DI ALFEDENA

DISCIPLINA PER LA GESTIONE TELEMATICA DELLE SEDUTE

DELLA GIUNTA COMUNALE (Art. 73, D.L. 17.03.2020 n. 18)

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente disciplina, adottata a mente dell'art. 73, D.L. 17.03.2020 n. 18, stabilisce le modalità di svolgimento telematico, delle riunioni della Giunta Comunale.

Art. 2 Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni della Giunta, con partecipazione dei componenti a distanza.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni dell'Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visione degli atti della riunione;
 - b) intervento nella discussione;
 - c) scambio di documenti;
 - d) votazione.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, chat. Al fine di consentire la piena conoscenza degli atti della riunione a tutti i partecipanti, gli stessi vengono inviati ad ognuno per posta elettronica.

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dalla Giunta per tutte le deliberare sulle materie di propria competenza.

Art. 5 Convocazione

1. La convocazione delle adunanze dell'Organo collegiale avviene nei modi di legge, statuto e regolamento, esclusivamente tramite invio di e-mail agli Assessori, contenente l'ordine del giorno, la documentazione utile

per l'esame degli argomenti e delle proposte di deliberazione iscritte all'o.d.g., nonché il *link* di collegamento al *meeting online*.

2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora in cui si svolge la adunanza con la modalità del *meeting online* in sistema chiuso (teleconferenza, videoconferenza, chat). L'Assessore, partecipando, garantisce ed assicura di fare uso esclusivo e protetto del collegamento *online*.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche, l'Organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 21, 22, 23, 23 *bis*, 24 e 25 dello Statuto comunale, si riunisce avvalendosi di *software* gestionale del *meeting online* che garantisca l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

2. Per la validità dell'adunanza telematica, restano fermi i requisiti richiesti dall'art. 22 e seguenti dello Statuto ed i requisiti di validità previsti dalla legge per la assunzione di deliberazioni.

Non è richiesta la contemporanea presenza nella stessa sede del Sindaco e del Segretario. Le decisioni della adunanza si danno assunte nella sede in cui si trova il Sindaco, mentre il Segretario garantisce le funzioni previste dall'art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000 dalla sede in cui si trova e per il tramite del collegamento informatico.

3. Il Comune gestisce il *meeting* e il Segretario generale verifica le presenze. Si considerano presenti gli Assessori in collegamento al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Sindaco può sospendere i lavori.

Il numero legale è riscontrato tramite i collegamenti al sistema effettuati sul *meeting* e verificati mediante appello nominale da parte del Segretario Generale. Fino a quando l'Assessore non attiverà il collegamento, lo stesso è considerato assente.

Della adunanza con la modalità telematica, viene redatto regolare processo verbale, firmato dal Sindaco e dal Segretario generale, cui sono da intendersi allegati i supporti informativi e registrazioni del *meeting* (se previsto dalla piattaforma utilizzata).

Il verbale reca la specificazione delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza e gli interventi dei componenti che interloquiscono nella seduta. Reca inoltre l'ora di inizio del *meeting* e l'ora di chiusura.

La seduta della Giunta si considera tenuta nel luogo ove è presente il Sindaco.

Il verbale delle deliberazioni assunte, segue la ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente disciplina entra immediatamente in vigore, attesa l'urgenza, nello stesso giorno di pubblicazione del decreto Sindacale di approvazione.